

DOMANDA ENTRO IL 15 MARZO PER DOCENTI E ATA, MA L'AMMINISTRAZIONE POTREBBE ANCHE NON ACCOGLIERLA

Al personale scolastico il part-time piace

DI NICOLA MONDELLI

Tra il personale docente ed Ata in servizio con contratto a tempo indeterminato continua a fare proseliti l'istituto del part-time, quell'istituto che permette di trasformare la prestazione lavorativa da tempo pieno a tempo parziale, indipendentemente dall'anzianità anagrafica e/o contributiva posseduta.

L'istituto del part-time è disciplinato dagli articoli 39 e 58 del contratto scuola 2006/2009, dalle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998, oltre che da alcune leggi l'ultima delle quali è la n. 183/2010. Con quest'ultima legge è stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione scolastica e sono stati ridefiniti i titoli di precedenza in favore del personale il cui coniuge, figlio o genitore sia affetto da patologie oncologiche oppure nel cui ambito familiare sia presente un soggetto convivente totalmente inabile o convivano figli di età non superiore a 13 anni.

Nell'anno scolastico in corso sono alcune decina di migliaia i docenti e il personale educativo, amministrativo (ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi ai quali è vietato accedere), tecnico ed ausiliario che prestano servizio a tempo parziale, ivi compreso un migliaio di docenti e un centinaio di personale Ata che ha chiesto ed ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità.

Le ragioni di una scelta

Nella decisione di chiedere la trasformazione temporanea (di norma per un periodo compreso tra due e cinque anni) del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si ha ragione di ritenere che, soprattutto tra il personale femminile, prevalgano motivi meramente di natura familiare quali l'assistenza ai figli in tenera età o ai familiari anziani o disabili.

A incentivare il ricorso all'istituto contribuisce certamente anche una serie di agevolazioni quali: la conservazione della sede di titolarità per tutto il periodo della prestazione a orario ridotto, senza che ciò interrompa o ritardi il passaggio alla posizione stipendiale successiva o l'accesso, in deroga alle norme generali, ai compensi accessori per le attività aggiuntive di insegnamento.

Termini e modalità della domanda.

Tanto per il personale che già fruisce dell'istituto, quanto per quello che lo chiede per la prima volta, deve fare attenzione alla data del prossimo 15 marzo.

E questa l'ultima data utile per presentare o la domanda la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale o quella rientrare in servizio a tempo pieno ovvero entro di modificare l'orario di servizio prestato in regime di part-time.

La domanda, in forma cartacea, deve essere presentata dai docenti all'ufficio scolastico territoriale per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio; dal personale Ata direttamente al di-

rigente scolastico.

Stipula e contenuto del contratto di part-time.

La stipula del contratto è di esclusiva competenza del dirigente scolastico il quale, nel determinare la consistenza oraria della prestazione a orario ridotto e nel fissare i giorni della settimana durante i quale deve essere svolto il servizio ridotto, deve tenere conto con le esigenze del servizio, delle indicazioni contenute nella domanda dell'interessato (prestazione su tutti i giorni lavorativi settimanali; part-time orizzontale; su alcuni giorni settimanali: part-time verticale; sulla combinazione delle due predette modalità: part-time misto).

La durata minima della prestazione lavorativa ridotta è di norma pari almeno al 50 per cento di quella a tempo pieno. Per il solo personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la composizione dell'orario di cattedra ma con la salvaguardia dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione della scuola dell'infanzia.

Stipendio, pensione e TFS

In regime di part-time la retribuzione è corrisposta in proporzione alle ore di servizio o di insegnamento ed è comprensivo, sempre in proporzione, delle competenze fisse e periodiche, dell'eventuale retribuzione di anzianità, del trattamento accessorio e della retribuzione professionale docente.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo che consente l'accesso al trattamento pensionistico, i periodi di servizio prestati in regime di part-time sono valutati come anni a tempo pieno.

© Riproduzione riservata

